

Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
GIANLUIGI MORLINI

Sentenza n. 173/2025
Depositata il 07/11/2025
Il Segretario
DANIELE FAVI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MORLINI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
ROVERO ROBERTO, Giudice

in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 101/2025 depositato il 29/05/2025

proposto da

Rosolino -
Difeso da

-

ed elettivamente domiciliato presso dipaola.roberto@ordineavvocatipc.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0020854.21032025 REGISTRO

proposto da

Stefania -
Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso dipaola.roberto@ordineavvocatipc.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0020848.21032025 REGISTRO

proposto da

Silvia -

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso dipaola.roberto@ordineavvocatipc.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza

elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0020850.21032025 REGISTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

FATTO

La controversia trae origine dalla stipula di un contratto di fideiussione *omnibus* da parte di

Silvia, Stefania e Rosolino, odierni ricorrenti, a garanzia delle

obbligazioni assunte dal debitore principale Cooperativa Servizi Piacentini nei confronti di Banco BPM.

Ceduto il credito da parte della banca alla cessionaria Aurelia SPV s.r.l., quest'ultima ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei tre fideiussori; e nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza *ex art. 648 c.p.c.*, sulla base del contratto di fideiussione prodotto agli atti.

L'Agenzia delle Entrate, a seguito della trasmissione da parte del Tribunale dell'ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione per la liquidazione delle relative imposte, è quindi venuta a conoscenza della stipula del contratto fideiussorio, mai presentato prima alla registrazione; ed ha recuperato con tassazione per enunciazione l'imposta dovuta per la registrazione della fideiussione, liquidata in misura proporzionale nello 0,5% sull'intero importo garantito, con contestuale irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 69 TUR.

I fideiussori Silvia, Stefania e Rosolino, hanno quindi impugnato gli avvisi di liquidazione notificati ed aventi ad oggetto la medesima pretesa fiscale, affidandosi a cinque motivi.

Ha resistito Agenzia delle Entrate.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex articolo 32 D.Lgs. n. 546/1992.

Alla prima udienza e dopo la discussione con le parti, la controversia è stata decisa con la lettura del dispositivo che segue.

DIRITTO

a1) Con il primo motivo, i ricorrenti eccepiscono *“l’illegittimità degli avvisi di liquidazione perché l’Ufficio reitera, con atti distinti, la medesima e unica pretesa nei riguardi dei fideiussori, odierni ricorrenti, senza specificare che i (supposti) obblighi fiscali conseguenti all’obbligazione di garanzia hanno natura solidale, di talché il pagamento di uno degli obbligati di cui innanzi ha effetto liberatorio per gli altri”*.

Il motivo è infondato già in linea di fatto, prima ancora che inconducente in diritto.

Infatti, diversamente da quanto dedotto in fatto, a pagina 7 degli avvisi è a chiare lettere specificata la natura solidale degli obblighi di pagamento dei fideiussori, essendo precisato che *“il pagamento delle somme dovute in solido effettuato da uno dei coobbligati estingue l’obbligo anche nei confronti degli altri”*; e tanto basta a travolgere la doglianza.

Rimane quindi assorbito l’ulteriore rilievo in diritto per cui la scelta relativa all’adozione di un singolo avviso di liquidazione ovvero di tanti atti quanti sono i soggetti passivi del tributo, spetta all’Amministrazione finanziaria, attesa l’autonomia organizzativa della stessa non sindacabile da parte del privato; e quest’ultimo avrebbe titolo per dolersi solo laddove l’Ufficio concretamente procedesse al recupero del tributo dopo avere già ottenuto lo stesso da altro debitore solidale, ciò che in tutta evidenza non è accaduto nel caso che qui occupa.

a2) Con il secondo motivo, che integra il tema principale della causa in ragione della diffusività delle difese svolte, i ricorrenti eccepiscono la carenza dei presupposti per la registrazione dell'atto e la conseguente illegittimità della pretesa fiscale.

In particolare, argomentano i ricorrenti che nel caso di specie non dovrebbe applicarsi l'articolo 22 DPR n. 131/1986, cd. testo Unico Registro-TUR, ai sensi del quale *“se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69”*; ma piuttosto il combinato disposto dagli articoli 15 e 17 DPR n. 601/1973, a tenore del quale determinati atti, tra cui le garanzie personali come le fideiussioni, sono esenti dall'imposta di registro se correlate ad operazioni ammesse al regime di imposizione sostitutiva, al fine di evitare una doppia imposizione.

L'eccezione, pur se accuratamente motivata, non è accoglibile, e ciò per una molteplicità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare il rigetto dell'eccezione stessa.

Infatti, da un primo punto di vista, la disciplina richiamata subordina l'esenzione dall'imposta di registro ad un'espressa manifestazione di volontà dei contraenti di scegliere l'imposta sostitutiva (per l'articolo 17 la norma riguarda gli enti che effettuano le operazioni *“a seguito di specifica opzione”*, e *“l'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento”*); mentre nel caso per cui è processo il contratto di fideiussione in atti nulla dispone sul punto.

Da una seconda angolazione, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell'effettivo versamento dell'imposta sostitutiva, ed invero neppure hanno chiaramente ed inequivocabilmente dedotto di averla versata.

Da un terzo angolo visuale poi, anche laddove in mera ipotesi fosse stata manifestata la volontà di avvalersi del regime agevolato e fosse stata versata l'imposta sostitutiva (ciò che, come detto, non è

accaduto), la fattispecie di causa sarebbe comunque estranea al perimetro applicativo degli articoli 15 e 17 DPR n. 601/1973: infatti, per un verso l'articolo 15 comma 1 chiarisce che la normativa s'applica alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, *id est* di durata superiore a 18 mesi ai sensi del comma 3, mentre la fideiussione *omnibus* di cui è causa per definizione garantisce tutti i debiti presenti e futuri, e non accede invece ad uno specifico contratto di finanziamento che prevede il rimborso in un termine superiore a 18 mesi; per altro verso, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 il regime agevolativo non è esteso agli atti oggetto di un procedimento giudiziario, ai quali s'applica quindi il regime ordinario dell'imposta di registro *ex art. 22 TUR*.

Conclusivamente sul punto, è la stessa Cass. n. 6893/2024 invocata da parte ricorrente a chiarire che *“non sussiste dubbio alcuno che, in via generale, la fideiussione debba sottostare, anche se enunciata in sentenza, all'imposta di registro proporzionale”*, e che tale conclusione va derogata solo in caso di atto soggetto ad imposizione sostitutiva: peraltro, nel caso di specie la imposizione sostitutiva non è stata effettuata (e nemmeno era possibile), con la conseguenza che deve operarsi la tassazione per enunciazione con imposta proporzionale.

a3) Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono la carenza dei presupposti per la registrazione dell'atto e la conseguente illegittimità della pretesa fiscale, sotto il diverso e complementare principio, previsto dall'art. 40 comma 1 TUR, dell'alternatività tra tassa di registro proporzionale ed IVA. Ora, pacifico essendo tale principio, volto a scongiurare fenomeni di doppia imposizione sulla medesima operazione ed applicabile anche alle situazioni in cui l'operazione rientra in campo IVA ma l'imposta è non dovuta perché esente, anche tale eccezione, pur se suggestiva, non può essere accolta.

Sul punto, occorre rifarsi all'insegnamento della Suprema Corte, a tenore del quale *“la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 cod. civ.) non può essere riportata nell'ambito tributario, e segnatamente in quello della disciplina dell'imposta di registro, per la quale, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vale invece il principio*

dell'autonomia dei singoli negozi; la relativa tassazione non resta, quindi, attratta nella disciplina tributaria dell'IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA" (così, letteralmente e nella massima ufficiale, Cass. n. 17237/2013; negli stessi termini anche le successive Cass. n. 18454/2016 e Cass. n. 31177/2023).

Deriva quindi che, per l'applicazione del principio di alternatività IVA/registro non è sufficiente che il creditore principale sia soggetto IVA, ma occorre verificare volta per volta che nel caso concreto il negozio rientri nel campo di applicazione IVA, indagando sulla natura del contratto di garanzia con riguardo al soggetto passivo stipulante, con conseguente esclusione del principio di alternatività allorché la fideiussione sia stata concessa da soggetti privati, esclusi dal campo IVA, restando invece irrilevante la natura di soggetto IVA della banca creditrice.

Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la fideiussione risulta stipulata da soggetti privati, *id est* gli odierni ricorrenti: pertanto, trattandosi di un atto escluso dal campo IVA non vi è nessuna doppia imposizione, e tale atto risulta pertanto da assoggettare all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa.

a4) Con il quarto motivo, sviluppato in via subordinata, i ricorrenti chiedono la tassazione dell'atto secondo la disciplina prevista per la registrazione degli atti in caso d'uso, sul rilievo, ribadito anche in sede di discussione, che il contratto di fideiussione sarebbe stato stipulato per corrispondenza. Anche tale motivo non persuade.

Ad avviso del Collegio la fideiussione non può infatti ritenersi conclusa per corrispondenza. Invero, già da una prima angolazione, nell'atto è presente un "*visto per autenticità delle firme*" da parte dei garanti; e tale visto, indipendentemente dalla sua rilevanza giuridica, non può che essere ritenuto apposto contestualmente alle firme medesime.

Da una seconda angolazione inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'imposta di registro il contratto stipulato per corrispondenza, a differenza della scrittura privata che è contenuta in

un unico documento contenente le manifestazioni di volontà di tutte le parti, si caratterizza per la presenza di tanti documenti quanti sono le parti contrattuali con relative sottoscrizioni (cfr. Cass. n. 16662/2020); mentre nel caso qui esaminato il documento è unico.

Quanto poi al fatto che nell'atto sono presenti solo le firme dei fideiussori, ciò si spiega non già con l'invio tramite corrispondenza; ma piuttosto col fatto che, ai sensi dell'articolo 1333 c.c., trattandosi di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, esso si perfeziona con la mera manifestazione di volontà non seguita dal rifiuto del contraente al quale è rivolta la proposta e che non assume obbligazioni.

Tanto basta al rigetto dell'eccezione, rimanendo assorbite le ulteriori difese dell'Ufficio sia in ordine comunque alla non configurabilità di un *"caso d'uso"*, che ai sensi dell'articolo 6 TUR presuppone il deposito dell'atto presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative, e non già il deposito, nel caso che qui occupa di una fideiussione, nell'ambito di un procedimento contenzioso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7682/2023); sia in ordine al fatto che, anche in caso di registrazione in caso d'uso, vi sarebbe comunque assoggettamento alla registrazione per enunciazione *ex* articolo 22 TUR (Cass. n. 2684/2024, Cass. n. 16662/2020, Cass. n. 5946/2007).

a5) Con il quinto motivo, anch'esso subordinato, i ricorrenti eccepiscono l'errata determinazione della base imponibile della pretesa fiscale, che andrebbe calcolata solo sulla *"parte dell'atto enunciata non ancora eseguita"*.

Il rilievo non può però essere condiviso, atteso che ai sensi dell'artt. 22 comma 3 TUR ciò accade *"se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37"*.

Pertanto, la disposizione subordina l'applicazione dell'imposta ad una base imponibile calcolata in misura ridotta, alla condizione che l'atto enunciato non sia soggetto a registrazione in termine fisso.

Nel caso che qui occupa, l'art. 6 della Tariffa parte prima del TUR assoggetta invece espressamente a registrazione in termine fisso con aliquota dello 0,5%, tra gli altri atti, le garanzie personali a favore di terzi; e pertanto, la fideiussione per cui è processo rientra pacificamente tra gli atti a registrazione in termine fisso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 22 comma 3 TUR.

b) In ragione di tutto quanto sopra ed essendo infondati i cinque motivi proposti, il ricorso va rigettato, e ciò in piena conformità all'orientamento su casi assimilabili al presente sia della CGT Regionale di Bologna (cfr. CGT di secondo grado dell'Emilia Romagna n. 1035/2024), sia della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 31177/2023; e cfr. anche Cass. n. 25338/2024, Cass. n. 6893/2024, Cass. n. 6819/2024 per situazioni in cui la non applicazione della tassazione per enunciazione è giustificata dalla concreta opzione e dal concreto pagamento dell'imposizione sostitutiva con riferimento ad una garanzia relativa a finanziamenti a medio e lungo termine, qui invece escluse).

La complessità della questione giuridica trattata, la relativa novità della materia (mai in precedenza sottoposta all'esame di questa CGT) e la presenza di alcune pronunce di merito di segno contrario a quello qui seguito, consentono di ritenere integrate le *“gravi ed eccezionali ragioni”* ex art. 15 comma 2 D.Lgs. n. 546/1992 e suggeriscono quindi la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza sez. II

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Piacenza, 3/11/2025

Il Presidente rel. est.

Gianluigi Morlini